

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 34

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

OGGETTO:.. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICHE

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **20.43** nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI, Sindaco,

BONAZZA VALERIO, Vicesindaco

ARMANI RAFFAELE

BAZZOLI IVAN

BIANCHI LUIGI BRUNO

FORESTI PAOLA

GHEZZI PIERO

MOLINARI SUSAN

MONTE MONICA

MUSSI LUCA

MUSSI FRANCESCA

RUBINELLI WALTER

SALVADORI FRANK

VALENTI BRUNELLA

Non partecipa in quanto assente il Consigliere Massimo Valenti, giustificato.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.43 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 06 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n.6890 del 30/7/20, e dell'avviso di riconvocazione in via d'urgenza, per la modifica dell'orario della seduta, diramato con prot. n. 6916 del 31/7/2020,

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 17.06.2019 è stato approvato il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, nel testo ivi allegato di 61 articoli, avente per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria ed alle attività funerarie e cimiteriali, riguardanti la destinazione dei cadaveri o di parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali e impianti annessi e pertinenze, la concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata e la vigilanza, la costruzione di tombe private, la cremazione, la dispersione e affido delle ceneri ed in genere tutte le diverse attività riferite alla cessazione della vita e alla custodia delle salme.

Ritenuto opportuno approvare alcune modifiche al suddetto REGOLAMENTO ed in particolare:

ART. 27

Aggiunto il comma 7.

A richiesta degli interessati, alla scadenza del periodo ordinario di inumazione, i resti esumati potranno essere tumulati per una sola volta e per un massimo di 15 anni nelle cellette ossario o cinerarie, qualora vi sia la disponibilità, versando la tariffa prevista al momento della nuova concessione.

DOVRÀ ESSERE QUINDI FISSATA TALE TARIFFA IN QUANTO AL MOMENTO C'È SOLO LA TARIFFA RIGUARDANTE L'INUMAZIONE ORDINARIA PER 30 ANNI.

ART. 29

Aggiunto il comma 6.

A richiesta degli interessati, alla scadenza della durata della concessione dei singoli loculi, di cui all'art. 47 del REGOLAMENTO, i resti estumulati potranno essere tumulati per una sola volta e per un massimo di 15 anni nelle cellette ossario o cinerarie, qualora vi sia la disponibilità, versando la tariffa prevista al momento della nuova concessione.

AL MOMENTO È PREVISTO IL RINNOVO DI 15 ANNI DELLA TUMULAZIONE NEL LOCULO, PER IL QUALE È FISSATA LA TARIFFA DI € 500,00, MA NON LA POSSIBILITÀ DI TRASFERIMENTO NELLE CELLETTE OSSARIO O CINERARIE.

ART. 44

Il comma 2, lettera d) è abrogato in quanto disposizione già contenuta nell'art. 50, comma 3.

Aggiunto il comma 3.

Il rinnovo della concessione del loculo per cui non è ancora stata effettuata alcuna tumulazione è possibile per una sola volta previa richiesta degli interessati.

ART. 48

Aggiunto il comma 7.

Alla scadenza dei 99 anni dalla concessione le tombe di famiglia tornano di proprietà del Comune e non sono previsti rinnovi. Se qualcuno alla scadenza della concessione è stato da poco sepolto in tal caso provvede il Comune.

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 3, lettera a), del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Il Vicesegretario comunale in quanto responsabile della struttura denominata Area 2 – servizio tecnico patrimonio e attività produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Visto il CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto comunale.

Sentita l'ampia illustrazione dell'Assessore Luigi Bruno Bianchi, il quale specifica che nella proposta si è omesso di indicare che il testo da aggiungere all'art. 44 per costituire il nuovo comma 3, per coerenza va anche aggiunto nell'art. 50, al comma 3, come segue (come si individua concordemente): “. *Il rinnovo della concessione del loculo per cui non è ancora stata effettuata alcuna tumulazione è possibile per una sola volta previa richiesta degli interessati.*”

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano da parte dei Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Per quanto sopra, di approvare le modifiche al REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA come in premessa preciseate e come precisato a seguito dell'illustrazione dell'Assessore Luigi Bruno Bianchi.
2. Di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 3, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
3. Di dare atto che detto Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - a) opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104/codice del processo amministrativo. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Sottoscritto Digitalmente La Consigliera delegata alla firma Susan Molinari	Sottoscritto Digitalmente Il Sindaco, Franco Bazzoli	Sottoscritto Digitalmente Il segretario comunale, Vincenzo Todaro
--	--	---

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa .

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente
Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.